

n. 30803



Sent. 120/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Laura De Rentiis

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30803 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

LA PIETRA Franco, c.f. LPTFNC74T17H931O, nato a San Giuseppe Vesuviano il 17.12.1974, residente a Suzzara (MN), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Rosa Auricchio, presso cui è elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA), Via R. Pappalardo n. 95.

Uditi, all'udienza del 4 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il Sostituto procuratore generale Daniele Piccirillo e l'Avv. Mariangela Salerno delegata dall'Avv. Rosa Auricchio.

FATTO

La Procura regionale, con atto depositato il 6 dicembre 2024, premesso di essere stata notiziata dall'Ufficio scolastico regionale di Milano, ha citato in giudizio LA PIETRA Franco, esponendo che il suddetto in data 7 novembre

	2017 aveva presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria del	
	personale ATA di III fascia per il triennio 2017/2019 e per la provincia di	
	Mantova.	
	In tale sede egli dichiarava il possesso della qualifica di Operatore dei servizi	
	di ristorazione-sala bar, asseritamente conseguita nell’a.s. 2012/2013 presso	
	l’Istituto Professionale “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA) con	
	punteggio di 100/100. In accoglimento della domanda venivano stipulati i	
	seguenti contratti di lavoro a tempo determinato di supplenza ATA: con	
	l’Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 2 “Il Milione” di Mantova per il periodo	
	dal 12.9.2019 al 14.9.2019 per 36 ore settimanali (cfr. doc.3/4 e doc.2/4/2	
	prod. Proc.) e con l’Istituto Comprensivo Statale “Gorni” di Quistello (MN)	
	per il periodo dal 16.9.2019 al 30.6.2020 per 36 ore settimanali (cfr. doc.4/3 e	
	doc.2/4/2).	
	Tuttavia, le successive indagini facevano emergere che (come da nota	
	dell’Ufficio scolastico provinciale di Salerno prodotta da parte attrice <i>sub</i> doc.	
	4/4 e 4/8) dai registri di consegna dei diplomi del citato Istituto Passarelli la	
	pergamena di diploma n. 109839*2012 indicata dal convenuto nella domanda	
	di assunzione risultava attribuita ad altri e da altro istituto, mentre la	
	documentazione prodotta per provare il conseguimento di tale titolo risultava	
	di dubbia autenticità.	
	Il rapporto in essere con l’amministrazione scolastica veniva pertanto	
	anticipatamente risolto (dal 6.2.2020) e il convenuto rinviato a giudizio penale	
	per i reati di falso e di truffa, tuttora in corso (processo n. 407/2019 e	
	conseguente stralcio n. 1778/2021).	
	Ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza	
	2	

	contabile in argomento, parte attrice chiede la condanna del convenuto al	
	risarcimento del danno, a titolo di dolo, commisurato all'ammontare delle	
	retribuzioni corrisposte nei periodi di lavoro e quantificato in euro 9.866,28	
	sulla base dei cedolini trasmessi dall'amministrazione scolastica e prodotti	
	agli atti. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali.	
	Il convenuto è stato invitato a controdedurre con l'apposito atto di invito in	
	data 16 luglio 2024 ed ha presentato le proprie controdeduzioni in data 29	
	agosto 2024, le quali tuttavia non sono state ritenute dalla Procura regionale	
	sufficienti ad evitare la citazione per l'odierno giudizio.	
	Il medesimo si è costituito in questa sede con memoria, corredata di	
	documenti, in data 13 maggio 2025.	
	In via preliminare, egli chiede la sospensione del presente giudizio in attesa	
	della definizione di quello penale, tuttora pendente, che assumerebbe a suo	
	dire valore pregiudiziale al fine dell'accertamento della falsità del titolo e del	
	dolo. Nel merito argomenta per il rigetto della domanda. In primo luogo,	
	oppone la propria buona fede. Quindi obietta che non vi sarebbe alcun danno	
	erariale e comunque questo sarebbe compensato dalle prestazioni effettuate,	
	senza alcun rilievo, in favore della scuola. A tal fine andrebbe considerato che	
	le attività che il collaboratore scolastico ATA è chiamato a svolgere si	
	sostanziano nel controllo e nella pulizia dell'istituto scolastico per la cui	
	esecuzione bastava, fino al 2008, il possesso della licenza media (ai sensi del	
	D.M. 9 giugno 2005 n. 55) e poi il possesso di una qualifica professionale (ad	
	es. di personale di sala, bar, ecc.) senza valenza specifica per le mansioni di	
	collaboratore scolastico. La difesa richiama quindi l'orientamento della	
	giurisprudenza secondo cui, nelle fattispecie di mansioni routinarie che non	
	3	

	richiedono elevata specializzazione, la P.A. non subirebbe danno, in quanto	
	ha fruito di una prestazione di minimale complessità e, quindi, fungibile.	
	All’udienza del 4 giugno 2025, data per letta su consenso delle parti la	
	relazione della causa, queste hanno illustrato e richiamato le rispettive	
	conclusioni e il giudizio è stato trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare va respinta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa	
	della definizione di quello penale, ostandovi l’assenza di pregiudizialità	
	logico-giuridica, necessaria ai fini della sospensione ex art. 106 c.g.c. (cfr.	
	questa Sez. nn. 138/2023 e 13/2025).	
	2. Nel merito l’azione promossa dalla Procura regionale è fondata nei termini	
	che seguono.	
	2.1. L’assunto attoreo è che il convenuto abbia ottenuto i contratti di lavoro	
	per cui è causa mediante false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma	
	di specializzazione professionale, asseritamente rilasciato dall’IP Passarelli di	
	San Marco di Castellabate nell’a.s. 2012/2013.	
	2.2. La Procura regionale ha dato adeguata dimostrazione della condotta	
	illecita ascritta al convenuto, così come descritta in citazione (cfr. pagg. 3-10)	
	e richiamata in narrativa, producendo la pertinente documentazione (cfr. docc.	
	4/4 e 4/8), dalla quale, in particolare, emerge che il diploma dichiarato, con	
	relativi estremi numerici, nella domanda di assunzione riguarda in realtà altro	
	titolare e altro istituto.	
	2.3. Il convenuto si è difeso opponendo la propria buona fede ed eccependo di	
	aver comunque diritto ad una parte della retribuzione per avere svolto	
	mansioni che non richiedevano elevata professionalità, né quella prevista dal	
	4	

	diploma dichiarato (di operatore dei servizi di ristorazione-sala bar),	
	limitandosi alla pulizia e al riordino delle aule scolastiche, nonché alla piccola	
	manutenzione.	
	2.4. Come detto, parte attrice ha dato prova documentale, raccolta all’esito	
	dagli accertamenti effettuati dalla P.G. (cfr. in particolare l’articolata nota	
	della Procura di Vallo della Lucania dell’8.6.2023, <i>sub</i> doc. 2), della	
	manca di diploma dichiarato nella domanda, i cui estremi, infatti,	
	attengono ad altro titolare e ad altro istituto.	
	2.5. Gli elementi indicati convergono a dimostrare, secondo un grado di	
	verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008),	
	che il convenuto non ha mai conseguito il diploma di specializzazione in	
	discorso, al contrario di quanto dichiarato nella domanda di assunzione.	
	Né il fatto, di per sé, pare contestato dal convenuto, che si è difeso opponendo	
	la propria buona fede e di essere stato egli stesso vittima di raggirio da parte	
	dell’IP Passarelli. Egli in sostanza sostiene (cfr. pag. 4 mem. cost.) di non	
	essere partecipe, né consapevole della falsità della pergamena, ma non di aver	
	effettivamente sostenuto le prove d’esame (condizione necessaria per il	
	rilascio del diploma), che in effetti non si sono mai svolte e i cui verbali sono	
	risultati anch’essi falsificati (cfr. pagg. 21-22 citaz e doc. 2/5 prod. Proc.).	
	Tanto non vale evidentemente ad incidere sul danno erariale qui contestato,	
	né sull’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.	
	2.6. Sul punto appare condivisibile la prospettazione accusatoria secondo cui	
	il carattere doloso della condotta antigiuridica si manifesta nella dichiarazione,	
	in un atto diretto alla P.A., del possesso di un diploma che non risulta	
	corrispondente al vero in quanto non conseguito all’esito di un percorso	
	5	

	formativo, quindi nella volontà di servirsene nell’evidente consapevolezza di	
	non averne sostenuto le relative prove d’esame.	
	2.7. Possono dunque considerarsi individuate e versate in giudizio le fonti di	
	prova dell’illecito (erariale) addebitato al convenuto e dallo stesso compiuto,	
	cui egli non ha saputo opporre efficaci elementi di segno contrario.	
	2.8. Nella specie ciò che rileva al fine della responsabilità contestata da parte	
	attrice è la mancanza del diploma, a prescindere dalla sua falsità (che nel caso	
	in esame riguarda innanzitutto la dichiarazione dell’istituto rilasciante),	
	essenziale al fine della validità del contratto di lavoro con la P.A. (cfr. questa	
	Sez. nn. 91 e 144/2024).	
	2.9. La normativa di riferimento sull’inserimento nelle graduatorie di circolo	
	e d’istituto di terza fascia del personale ATA (cfr. in particolare il D.M. n.	
	640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017) è stata ampiamente	
	richiamata in citazione (pagg. 17-19) e basti qui farvi rimando.	
	Il possesso di un diploma fra quelli ivi indicati è necessario ai fini del valido	
	inserimento in graduatoria, né nella specie risulta l’esistenza di altro titolo	
	equipollente a quello falsamente dichiarato.	
	2.10. Dalla descritta e comprovata condotta illecita, che ha assunto anche il	
	rilievo penale emergente <i>ex actis</i> , è derivato il danno contestato dalla Procura	
	regionale, da parametrarsi ai compensi percepiti per i contratti ottenuti	
	mediante la produzione di false dichiarazioni circa il possesso di un valido	
	titolo di studio.	
	Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, in tali ipotesi si realizza una	
	fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma,	
	cod. civ., priva il lavoro prestato della relativa tutela, stante il contrasto con	
	6	

	norme fondamentali dell'ordinamento. Secondo tale orientamento, la	
	prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non è	
	espressiva della capacità richiesta, che deriva necessariamente dalla	
	preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studi, non	
	arreca all'ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto	
	sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando l'effettivo	
	svolgimento di un'attività lavorativa (cfr., in tal senso, questa Sezione nn.	
	76/2024, 138/2023, 263/2022; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e	
	n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023; Sez. App. Sicilia	
	n. 243/2012 e n. 469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sezione II App. n.	
	568/2018).	
	2.11. Tuttavia, nel caso di specie e in considerazione delle sue peculiarità,	
	ritiene il Collegio di poter fare applicazione dei principi espressi nella recente	
	sentenza di questa Sezione n. 45/2025. Tale arresto valorizza l'ampia	
	formulazione dell'art.1, comma 1 <i>bis</i> della L. n. 20/1994 e il suo carattere di	
	norma speciale, che con dizione chiara, ampia e tendenzialmente	
	onnicomprendiva, fa riferimento allo scomputo, dalla quantificazione del	
	danno da addebitare al dipendente pubblico, dei vantaggi “comunque	
	conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata, i quali risultano evidenti	
	laddove si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche (come nel	
	caso di specie), da valutare invece nello specifico in altre più opinabili ipotesi	
	connotate da titoli e requisiti di elevata complessità.	
	In sostanza, sia l'ampia dizione dell'art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n. 20/1994, da	
	considerarsi <i>lex specialis</i> rispetto all'art. 2126 c.c., sia l'interpretazione che di	
	quest'ultima norma dà la prevalente giurisprudenza civile e amministrativa	
	7	

	(cfr. l'ampia rassegna contenuta nella sent. n. 45 cit.), secondo cui essa impone	
	il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e	
	pariteticamente, si siano condeterminate ad un contratto causalmente illecito	
	"in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con	
	principi basilari dell'ordinamento, portano ad un riconoscimento	
	compensativo, anche parziale, di prestazioni routinarie che non richiedono	
	titoli di elevata specializzazione, purché non siano di per sé illecite.	
	2.12. Il carattere e la natura minimali delle mansioni effettivamente svolte	
	come collaboratore amministrativo, nell'ambito di quelle previste dal CCNL	
	di Comparto (che si traducono in mera accoglienza e generica vigilanza degli	
	alunni e pulizia dei locali) portano il Collegio a valutare come non del tutto	
	inutili le mansioni che il convenuto risulta aver svolto nelle istituzioni	
	scolastiche ove ha lavorato.	
	In altre parole, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile della	
	condotta mendace del convenuto (per i danni arrecati ai soggetti scavalcati e	
	pretermessi dalle supplenze e dagli incarichi attribuiti sulla base del titolo	
	falso), l'aver comunque svolto mansioni ATA presso l'istituzione scolastica,	
	rendono queste considerabili, sotto il diverso profilo amministrativo-	
	contabile, come "vantaggio" arrecato alla P.A. ed alla comunità amministrata	
	ex art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n.20/1994.	
	L'assunto attoreo secondo cui il raggiro posto in essere avrebbe privato	
	l'Amministrazione di una prestazione migliore, che sarebbe stata assicurata	
	dal candidato pretermesso, senz'altro logico e condivisibile in via di principio,	
	va vagliato alla luce della natura e della complessità delle prestazioni richieste,	
	dovendo adattarsi alle circostanze del caso concreto al fine di evitare risultati	
	8	

	ingiusti.	
	Nel caso in esame le mansioni e la qualifica del convenuto non sono regolate	
	da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, né	
	richiedono professionalità specifiche, ma si configurano come ordinarie	
	mansioni operative, svolgibili in modo adeguato qual che fosse il voto del	
	diploma comunque conseguito, in assenza di prova contraria (cfr. questa Sez.	
	n. 97/2024).	
	Va aggiunto che, almeno a titolo di mera allegazione, la difesa del convenuto	
	ha affermato di aver svolto regolarmente le proprie mansioni e che la Procura	
	non ha contestato tali affermazioni. In ogni caso, come già ritenuto da questa	
	Sezione (sentenza n. 100/2025), <i>“l’assenza di prova di eventuali</i>	
	<i>inadeguatezze o inadempienze imputabili al convenuto nell’esecuzione della</i>	
	<i>prestazione lavorativa, così come, ancor prima, di qualsivoglia contestazione</i>	
	<i>al riguardo fornisce, su base presuntiva, la prova che la prestazione stessa è</i>	
	<i>stata regolarmente eseguita e che, pertanto, l’amministrazione ne [ha]</i>	
	<i>effettivamente tratto un’utilità, valutabile ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis della l.</i>	
	<i>14 gennaio 1994, n. 20, anche alla luce dell’ampia estensione degli effetti utili</i>	
	<i>comunque conseguenti alla condotta illecita di cui il giudice contabile deve</i>	
	<i>tenere conto secondo la disposizione citata”</i> .	
	2.13. Tuttavia, l’assenza del titolo dichiarato porta ad un vantaggio minore per	
	la P.A., con conseguente necessità di scomputo della differenza stipendiale,	
	da qualificare come danno erariale (cfr. sent. n. 45 cit.).	
	A tale quantificazione può pervenirsi in via equitativa, apparendo a tal fine	
	congruo un abbattimento del cinquanta per cento della pretesa azionata in	
	citazione. Si perviene così all’importo di euro 4.933,14, da considerarsi	
	9	

		comprensivo di rivalutazione monetaria.	
		3. Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno in favore del	
		competente Ministero, quantificato in euro 4.933,14.	
		4. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di	
		pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.	
		5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
		convenuta come da dispositivo.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
		definitivamente pronunciando	
		CONDANNA	
		LA PIETRA Franco, c.f. LPTFNC74T17H931O, al pagamento, in favore	
		Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma già rivalutata di euro	
		4.933,14 (quattromilanovecentotrentatrè/14) oltre interessi legali dalla data di	
		pubblicazione della sentenza sino al saldo.	
		Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico	
		del convenuto.	
		Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente	
	Walter Berruti	Antonio Marco Canu	
	firmato digitalmente	firmato digitalmente	
		Depositata in segreteria il giorno 29.07.2025	
		Il Direttore di Segreteria	
		Federica Dainotti	
		10	

